



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **248**

Del **23/12/2021**

OGGETTO:

PIANO REGOLATORE DEL PORTO (P.R.P.) - ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI - I.E.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18,00** in Fano nella Sala Ipogea della Mediateca Montanari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto il secondo appello nominale - dopo la sospensione della seduta - sono risultati presenti i signori Consiglieri:

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|-----|---------------------------------|----|
| 1) | CARBONI Edoardo | Si | 14) | MAZZANTI Tommaso | Si |
| 2) | CECCHETELLI Carla | Si | 15) | NICOLELLI Enrico | Si |
| 3) | CIPRIANI Enrico | Si | 16) | PAGNETTI Mirco | Si |
| 4) | CLINI Giovanni Alessandro | Si | 17) | PANARONI Francesco | Si |
| 5) | FATTORI Cora | Si | 18) | PEDINI Giampiero | Si |
| 6) | FONTANA Giovanni | Si | 19) | PERINI Federico | Si |
| 7) | FUMANTE Enrico | Si | 20) | PIERPAOLI Giuseppe | Si |
| 8) | GIACOMONI Agnese | Si | 21) | SCOPELLITI Carmelo-Luigi | Si |
| 9) | ILARI Gianluca | Si | 22) | SERFILIPPI Luca | No |
| 10) | LUCIOLI Stefano | Si | 23) | SERI Massimo | No |
| 11) | LUZI Carla | Si | 24) | TARSI Lucia | Si |
| 12) | MAGRINI Marianna | Si | 25) | VALORI Piero | Si |
| 13) | MARCHEGIANI Stefano | No | | | |

Presenti: **22** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**SERFILIPPI Luca**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vice Segretario Generale **MANTONI DANIELA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **FUMANTE ENRICO**, **LUCIOLI STEFANO**, **SCOPELLITI CARMELO-LUIGI**.

PIANO REGOLATORE DEL PORTO (P.R.P.) - ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI - I.E.

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dal provvedimento della Presidente del Consiglio Comunale n. 2 del 22.12.2021, i consiglieri Giacomoni, Clini Pagnetti e Fattoririsultano presenti mediante connessione da remoto in videoconferenza.

Dopo l'appello è entrato in aula il sindaco Seri, è uscita la consigliera Luzi

Sono presenti n. 22 consiglieri.

Prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione, il consigliere Mazzanti chiede la parola per formulare richiesta di rinvio della discussione e votazione della proposta di deliberazione stessa per questione sospensiva, come previsto dall'art. 72 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

La proposta di rinvio viene posta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 6

VOTI CONTRARI: 16 (Ilari, Scopelliti, Magrini, Carboni, Cecchetelli Cipriani, Clini, Fumante, Giacomoni, Luciola, Nicoletti, Pagnetti, Pedini, Perini, Seri, Valori)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

di non approvare il rinvio della discussione della delibera in oggetto.

Successivamente entra in aula il consigliere Marchegiani

Sono quindi presenti n. 23 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

Il Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) di Fano è stato approvato con DGR n. 1202 del 27/07/2009 e prevede, tra l'altro, nell'"Ambito del porto della cantieristica e pesca" (Tav. 3.1) un'area destinata alla realizzazione di nuovi edifici per "cantieri navali" (Tav. 7.1). (Il P.R.P. è consultabile all'indirizzo:

<https://www.comune.fano.pu.it/strumenti-e-servizi-urbanistici/piani-particolareggiati/piano-regolatore-del-porto-2009>);

con atto n.2988 del 03/12/2018 è stato rilasciato su una parte di tale ambito, il Titolo Unico alle ditte Cantieristica s.p.a. - Columbia s.r.l. - Azimut-Benetti s.p.a. - 3mb Management s.r.l. - Giommi Gauro – Furlanetto International s.r.l. per la REALIZZAZIONE DI UN POLO

PRODUTTIVO DELLA CANTIERISTICA NEL PORTO DI FANO. Con p.g. n.22169 del 26/03/2019 è stata data comunicazione di inizio lavori, ma ad oggi è stata effettuata soltanto la bonifica degli ordigni bellici e la recinzione di cantiere, data prevista per la conclusione dei lavori 25/03/2022 pena la decadenza della concessione;

il progetto approvato prevede la realizzazione di un polo produttivo per la cantieristica navale ed è stato presentato dai titolari delle concessioni demaniali Cantieristica spa e da 5 imprese del settore della nautica: Azimut-Benetti spa, Columbia srl, 3MB Management srl, Giommi Gauro, Furlanetto International srl;

l'edificio è composto da tre corpi di fabbrica articolati tra di loro, per una superficie coperta di mq. 10.252, una SUL di mq. 14.905, un volume di mc 139.212 ed ha un'altezza massima di mt.14,00.

Il complesso produttivo è indirizzato alla realizzazione di un polo per la costruzione o il refitting di grandi imbarcazioni, nonché alla realizzazione di opifici necessari alle attività di filiera ed altri manufatti edilizi per uffici, depositi e spazi commerciali;

VISTO che:

In data 16/07/2021, p.g. 57831, è pervenuta una richiesta dalla ditta Wider srl, con sede in via M. Pantaleoni snc, Ancona (AN), comprensiva di delega da parte dei titolari delle concessioni demaniali, tendente ad affrontare i seguenti temi:

“(…)

- *Valutazione del “titolo unico a costruire” di cui all’atto 2988 del 3/12/2018 di codesto spettabile Comune (per la “realizzazione di un polo produttivo della cantieristica nel porto di Fano”) e della sua imminente scadenza (come stabilita dalla D.G.C. n° 50 del 13/2/2020, allegata), al fine di individuare la possibilità di procrastinarla coerentemente ai tempi utili per la definizione e realizzazione del progetto come indicato al punto successivo;*

- *Valutazione del progetto allegato all’atto sopra indicato e alla possibilità di intervenire con varianti che rendano i manufatti utili alle esigenze cantieristiche di WIDER SRL.*

(…)”

(Allegati 1, 2);

in data 07/09/2021, p.g.n.70914, sono state richieste alla ditta Wider srl integrazioni tecniche tendenti ad inquadrare compiutamente le modifiche da apportare al P.R.P. (Allegato 3)

con p.g.n.88162 del 02/11/2021 è stata acquisita agli atti del Comune di Fano la seguente documentazione trasmessa dalla ditta Wider srl, di cui si allegano alla presente deliberazione gli elaborati più significativi:

- Relazione descrittiva; (Allegato 4)

- Tav. 001 – Aerofo;

- Tav. 01 – Planimetria piano terra – nuova sede Wider Fano; (Allegato 5)

- Tav. 002 – Geomap;

- Tav. 02 – Planimetria copertura - nuova sede Wider Fano; (Allegato 6)

- Tav. 003 – Paesagg;

- Tav. 03-A – Prospetti 1-2 - nuova sede Wider Fano; (Allegato 7)

- Tav. 004 – Aerofo;

- Tav. 04–A – Prospetti 3-4 - nuova sede Wider Fano; (Allegato 8)

- Tav. 05 – Sezione - nuova sede Wider Fano; (Allegato 9)

- Tav. 06-A – Confronto planimetrie generali - nuova sede Wider Fano; (Allegato 10)
- Tav. 07-A – Confronto altezze con progetto esistente – 24m - nuova sede Wider Fano; (Allegato 11)
- Modulo lista controllo_val_prel_elaborato 20211027;

in data 08/11/2021, p.g. 90344, sono state richieste alla ditta Wider srl ulteriori integrazioni; (Allegato 12)

con pg. 91405 del 11/11/2021 la ditta Wider srl ha trasmesso una relazione integrativa; (Allegato 13)

con pg. 99958 del 06/12/2021 è pervenuto un atto di delega degli attuali concessionari al dott. F. Fraternale, amministratore delegato della soc. Wider srl alla presentazione della proposta in oggetto; (Allegato 14)

CONSIDERATO che:

la richiesta concerne essenzialmente l'aumento dell'altezza massima realizzabile da mt.14,00 a mt.24,00, con una contestuale riduzione dell'area coperta, restando immutata la destinazione principale dell'area a servizio della realizzazione di grandi imbarcazioni;

come si ricava dalla relazione allegata:

“(…)

Rispetto al richiamato progetto, la scrivente società, che esercita l'attività di produzione di imbarcazioni da diporto, di dimensioni che vanno orientativamente da 15 a quasi 90 metri, in parte utilizzando manufatti in vetroresina e in parte (per gli yachts più grandi, definiti mega o maxi yachts) in acciaio e alluminio, ha necessità di poter beneficiare di altezze maggiori rispetto al progetto autorizzato.

Molto brevemente (e con la piena disponibilità a fornire ulteriori e maggiori informazioni anche di dettaglio) i mega e maxi yachts sono dotati di diversi “ponti” sovrapposti, portando così le loro altezze di costruzioni fino a 22-24 metri e, per quelli superiori a 75 metri, a volte anche oltre (dipende molto dalle scelte operate dagli Armatori che le commissionano).

Per far fronte a tali produzioni, anche in riferimento ad altri cantieri navali omologhi presenti nella nostra Regione (sito di Pesaro e sito di Ancona, per citare due riferimenti a nord e a sud di Fano), è nostra intenzione sensibilizzare gli Enti preposti sul fatto che sia indispensabile poter beneficiare di un adeguamento ad un'altezza “fuori tutto” pari a 24 metri.

Abbiamo, inoltre, considerato che tale richiesta di adeguamento possa essere controbilanciata da una riduzione delle superfici occupate in pianta, affinché possano essere rispettate, all'incirca, le volumetrie previste dal progetto già autorizzato (situazione che, per contro, limita comunque la capacità produttiva potenzialmente raggiungibile con le superfici già autorizzate).

(…)”;

VISTO che:

ai sensi dell'art.8, comma 3, delle NTA del Piano Regionale dei Porti approvato con Deliberazione Amministrativa n.149 del 02/02/2010, costituiscono adeguamenti tecnico funzionali gli interventi che rispettano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
- b) non modificano in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;

c) non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione di incidenza;

preliminarmente all'attivazione dell'istanza presso la Regione Marche di cui all'art.8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti, risulta necessario sottoporre il progetto di adeguamento tecnico funzionale al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale, per la valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

VISTA la lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. n.152/2006) predisposta dall'Ufficio Urbanistica-Pianificazione Territoriale che dovrà essere trasmessa al Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale; (Allegato 15)

VISTA la relazione tecnico-illustrativa predisposta dall'Ufficio Urbanistica-Pianificazione Territoriale, dalla quale si evince che l'adeguamento tecnico funzionale concerne l'aumento dell'altezza massima realizzabile da mt. 14,00 a mt. 24,00, con una contestuale riduzione dell'area coperta, restando immutata la destinazione principale dell'area a servizio della realizzazione di grandi imbarcazioni, così come rappresentato nel seguente testo coordinato di modifica dell'art. 13 delle NTA del P.R.P. del Porto; (Allegato 16)

| | |
|---------------------------|--|
| NTA P.R.P. vigenti | NTA P.R.P. adeguamento tecnico funzionale |
|---------------------------|--|

| | |
|--|---|
| <p><u>Art. 13 Ambito del porto della cantieristica e pesca</u> (...) <u>13.3 – Parametri ed indici</u> (...) H max = 14,00 ml (...) <u>13.4 - Norme Particolari.</u> _ Ai fini della presente norma assume valore di indirizzo il progetto nuovi insediamenti produttivi per la cantieristica e palazzine direzionali, fabbricati produttivi /commerciali/direzionali e box prefabbricati per ricovero attrezzature da pesca nelle aree in concessione alla Ditta Marina Group di cui al punto 6 (Attuazione del Piano) lettera b) delle presenti NTA.</p> | <p><u>Art. 13 Ambito del porto della cantieristica e pesca</u> (...) <u>13.3 – Parametri ed indici</u> (...) H max = 24,00 ml (...) <u>13.4 - Norme Particolari.</u> _ Ai fini della presente norma assumono valore di indirizzo i seguenti elaborati grafici allegati alla deliberazione consiliare n. ...del: - Tav. 01 – Planimetria piano terra – nuova sede Wider Fano; - Tav. 02 – Planimetria copertura - nuova sede Wider Fano; - Tav. 03-A – Prospetti 1-2 - nuova sede Wider Fano; - Tav. 04–A – Prospetti 3-4 - nuova sede Wider Fano; - Tav. 05 – Sezione - nuova sede Wider Fano; - Tav. 06-A – Confronto planimetrie generali - nuova sede Wider Fano; - Tav. 07-A – Confronto altezze con progetto esistente – 24m - nuova sede Wider Fano; Nell’ambito della superficie realizzabile è consentita la realizzazione di un pubblico esercizio.</p> |
|--|---|

RITENUTO di attivare il procedimento di adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore del Porto, secondo quanto disposto dall’art.8 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti della Regione Marche;

PREMESSO infine che:

la concessione demaniale nel Porto di Fano ottenuta da Marina Group srl, come da atto pubblico del Notaio Spinazzola di Fano rep. n.17261, racc. n.2214 del 14/06/2005, contiene al punto 18 lett. d) la seguente clausola, riportata con formula di rinvio nelle attuali concessioni demaniali intestate a Cantieristica spa, Azimut-Benetti spa, Columbia srl, 3MB Management srl, Giommi Gauro, Furlanetto International srl:

“(…)

d) termini: La “MARINA GROUP S.r.l.” dovrà iniziare la gestione entro sei (6) anni a far tempo dalla data della presente concessione demaniale; le opere dovranno essere realizzate entro lo stesso termine e comunque entro i minori tempi che saranno indicati nel “permesso di costruire”, con l’avvertenza che la mancata esecuzione delle opere medesime o la loro difformità dal permesso di costruire implicherà la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47, lettere a) ed f) cod. nav. Rimane salva la facoltà del Comune di concedere proroghe ai sensi dell’art. 47 cod. Nav.;

(...)"

con deliberazione della Giunta Comunale n.186/2011 e successiva determina dirigenziale n.1009 del 16/05/2011 si è stabilito di concedere alla soc. Marina Group srl una proroga del termine di fine lavori previsto al citato punto 18 lett. d), dal 13/06/2011 al 30/06/2015,

con deliberazione della Giunta Comunale n.237/2015 e successiva determina dirigenziale n.1866 del 23/06/2015 si è stabilito di concedere alla soc. Marina Group srl una ulteriore proroga del termine di fine lavori, dal 30/06/2015 al 30/06/2020;

con deliberazione della Giunta Comunale n.50/2020 e successiva determina dirigenziale n.907 del 18/05/2020 si è stabilito di concedere alle soc. Cantieristica spa, Azimut-Benetti spa, Columbia srl, 3MB Management srl, Giommi Gauro, Furlanetto International srl, una ulteriore proroga del termine di fine lavori, dal 30/06/2020 al 25/03/2022;

RITENUTO di sospendere la decorrenza del termine di fine lavori (25/03/2022) per la "*Realizzazione di un polo produttivo della cantieristica nel porto di Fano*" stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n.50/2020 e successiva determina dirigenziale n.907 del 18/05/2020, fino alla conclusione del procedimento che si avvia con il presente atto e dunque sino ad avvenuta approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale da parte della Regione Marche (ovvero al diniego a tale modifica); ciò in ragione del fatto che il presente procedimento urbanistico risulta manifestamente incompatibile con la decorrenza del suddetto termine avente natura decadenziale circa l'adempimento dei concessionari volto allo sfruttamento dell'area; la sospensione opera ad esecutività della presente deliberazione fermo restando che la Giunta valuterà successive proroghe sulla base delle valutazioni di fatto e diritto coeve alla definizione del procedimento che si avvia con il presente atto valorizzando l'effettività e l'affidabilità dell'avvio degli investimenti e dei lavori connessi che risultano strategici per l'economia portuale e dell'intera città in quanto attiva rilevanti e duraturi benefici economici per l'intera economia territoriale;

DATO ATTO che la modifica in questione non apporta un cambio di destinazione urbanistica incompatibile ovvero novativa rispetto alla procedura ad evidenza pubblica presupposta (avviso pubblico in albo pretorio del 30/03/2004 - G.U. del 14/04/2004); a detto avviso ha fatto seguito l'atto amministrativo concessorio n.152 del 10/06/2004 del dirigente del "Gabinetto del Sindaco"; osservato che le destinazioni *ab origine* ritenute meritevoli di valorizzazione restano inalterate (cantieristica e alaggio) dando atto, al contempo, che il "comparto pesca" è già riuscito a strutturarsi; la successiva modifica delle altezze, rispetto alla normativa vigente al 2004 (delibera Giunta Regionale n.533/1995), non costituisce causa di revoca della concessione per "pubblico interesse" in quanto non risulta lesa la *par condicio* ed il principio di libera concorrenza e non sussiste una apprezzabile novazione dei diritti di sfruttamento dell'area permanendone le finalità presupposte ed essenziali di cui alla procedura ad evidenza pubblica svolta; inoltre si osserva che dette modifiche sono approvate dalla Regione Marche e non dal Comune di Fano quale ente titolare del potere concessorio in ambito portuale; rileva pertanto in via preminente l'"affidamento" del privato secondo i canoni generali del diritto amministrativo da valutare anche alla stregua di quanto segue:

a) le altezze massime degli opifici derivavano e derivano da disposizioni pubblicistiche di natura autoritativa della pa e non erano oggetto dell'offerta concorrenziale, liberamente predeterminabile, da parte del concessionario;

b) esiste un lungo lasso di tempo intercorso in cui sono intervenuti profondi mutamenti economici nell'intera "economia del mare" rispetto alla componente della nautica da diporto latamante intesa;

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 237 del 16/06/2015 e la successiva delibera di giunta n. 45 del 09/02/2017, con cui vengono forniti indirizzi in merito al “(...) *frazionamento anticipato della predetta concessione con conseguente subingresso, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, dei soci diretti ovvero indiretti di Marina Group srl ai quali potrà essere rilasciato un autonomo titolo concessorio demaniale che consenta di edificare nell'ambito dell'area individuata con l'originaria concessione fermo restando l'ineludibile e connessa necessità di assicurare la realizzazione di compiute unità funzionali da un punto di vista urbanistico-edilizio; (...)*”;

PRESO ATTO che, relativamente all'area destinata alla realizzazione di nuovi edifici per “cantieri navali”, a seguito di provvedimenti dirigenziali dell'anno 2017, nell'originaria concessione intestata a Marina Group, sono intervenuti i subingressi delle società Cantieristica spa, Azimut-Benetti spa, Columbia srl, 3MB Management srl, Giommi Gauro, Furlanetto International srl;

RITENUTO di poter procedere, qualora necessario, ad un riaccorpamento delle concessioni demaniali così frazionate, mediante atti di subingresso di cui all'art. 46 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione,

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 147/*bis* del D.Lgs.n.267/2000;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

RILEVATA, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la presente proposta di deliberazione avanzata dell'Assessore competente in materia di "Urbanistica" Cristian Fanesi in data 07.12.2021;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

Dirigente Responsabile Settore "Urbanistica" Arch. Adriano Giangolini in data 07.12.2021 favorevole;

Dirigente Responsabile Settore "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela Mantoni in data 07.12.2021, non dovuto;

VISTO il verbale n. 33 della Commissione Consiliare reso in data 17 dicembre 2021

VISTI:

- Il Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) di Fano, approvato con DGR n. 1202 del 27/07/2009;
- le NTA del Piano Regionale dei Porti approvato con Deliberazione Amministrativa n.149 del 02/02/2010;
- il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art.42, comma n.2, lett.b);
- il D.Lgs.n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Mediante votazione espressa in forma palese per alzata di mano i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 20

VOTI FAVOREVOLI: 17

VOTI CONTRARI: 3 (Mazzanti, Panaroni, Fontana)

ASTENUTI: 3 (Tarsi, Pierpaoli, Fattori)

DELIBERA

1) DI APPROVARE la parte narrativa della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica allegata all'istanza di "Adeguamento tecnico funzionale" avanzata dalla Ditta "Wider srl", composta dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva; (Allegato 4)
- Tav. 001 – Aerofo;
- Tav. 01 – Planimetria piano terra – nuova sede Wider Fano; (Allegato 5)
- Tav. 002 – Geomap;
- Tav. 02 – Planimetria copertura - nuova sede Wider Fano; (Allegato 6)
- Tav. 003 – Paesagg;
- Tav. 03-A – Prospetti 1-2 - nuova sede Wider Fano; (Allegato 7)
- Tav. 004 – Aerofo;
- Tav. 04-A – Prospetti 3-4 - nuova sede Wider Fano; (Allegato 8)
- Tav. 05 – Sezione - nuova sede Wider Fano; (Allegato 9)
- Tav. 06-A – Confronto planimetrie generali - nuova sede Wider Fano; (Allegato 10)
- Tav. 07-A – Confronto altezze con progetto esistente – 24m - nuova sede Wider Fano; (Allegato 11)
- Modulo lista controllo_val_prel_elaborato 20211027;

3) DI PRENDERE ATTO della lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs.n.152/2006) e della relazione tecnico-illustrativa predisposte dall'Ufficio Urbanistica-Pianificazione Territoriale; (Allegati 15 e 16)

4) DI ESPRIMERE parere favorevole all'intesa afferente il presente adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore del Porto, finalizzato alla modifica dell'art.13 delle NTA del P.R.P. del Porto, consistente nell'aumento dell'altezza realizzabile (da mt.14,00 fino ad una altezza massima di mt.24,00) e con una contestuale riduzione dell'area coperta, restando immutata la destinazione principale dell'area a servizio della realizzazione di grandi imbarcazioni;

5) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV Urbanistica di sottoporre il progetto di adeguamento tecnico funzionale al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale, per la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

6) DI TRASMETTERE, ad avvenuta valutazione preliminare da parte del Ministero, copia dell'adeguamento tecnico funzionale, unitamente al presente atto ed agli elaborati tecnici trasmessi dalla Società Wider srl, alla Regione Marche per i successivi provvedimenti di approvazione ai sensi dell'Art.8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti;

7) DI SOSPENDERE la decorrenza del termine decadenziale e di fine lavori per la *“Realizzazione di un polo produttivo della cantieristica nel porto di Fano”* stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2020 e successiva determina dirigenziale n.907 del 18/05/2020 come meglio specificato e motivato in premessa;

8) DI DARE MANDATO al dirigente del Settore IV - Urbanistica, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, di assumere ogni atto e/o provvedimento necessario e conseguente alla presente deliberazione salvo quanto in premessa previsto in ordine alle prerogative della Giunta Comunale per l'ulteriore proroga del termine lavori e della connessa concessione;

9) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV - Urbanistica;

Inoltre mediante votazione espressa in forma palese per alzata di mano i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 20

VOTI FAVOREVOLI: 17

VOTI CONTRARI: 3 (Mazzanti, Panaroni, Fontana)

ASTENUTI: 3 (Tarsi, Pierpaoli, Fattori)

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 tenuto conto delle esigenze di sospensione del termine decadenziale di fine lavori come motivato in premessa.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
Mantoni Daniela
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **248** del **23/12/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 24/12/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
